

VDG –SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 4/10

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

26 GENNAIO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **26 GENNAIO** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giaione – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito – LOTITO Vito -- MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA Alfredo – PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n 2 Consiglieri: LUPI Maurizio - RUSSO A. Maria.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2- PARERE - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 3^a Commissione Marco MUZZARELLI, riferisce quanto segue:

La Divisione Commercio – Settore Mercati, con nota del 22 dicembre 2009 assunta al protocollo il 28 dicembre 2009, PROT. T01. 004/1-15530 ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009 08993/016 del 10 dicembre 2009 con oggetto: “ Commercio su area pubblica – Modifiche ed integrazioni al Regolamento – Approvazione”.

Il vigente Regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005, (n. mecc. 2003 12205/101) esecutiva da 7 marzo 2005, a seguito di alcuni anni di applicazione , richiede un adeguamento alla luce delle mutevoli esigenze di questa particolare forma di attività commerciale.

La normativa nazionale e regionale in materia di commercio su area mercatale, in quanto compatibile, costituisce un punto di riferimento imprescindibile dal quale partire per disciplinare qualunque attività di commercio esercitata su suolo pubblico.

La Divisione Commercio, nell'ottica della semplificazione amministrativa, ritiene necessario consolidare, nello schema dell'atto regolamentare, alcuni iter già disciplinati con precedenti atti deliberativi della Giunta Comunale, i quali, a seguito della loro applicazione, hanno dimostrato garanzia di snellimento nell'attività degli uffici e, dunque, sono stati accolti con favore dagli operatori commerciali.

Nelle modifiche regolamentari ,inoltre, si è tenuto conto dei principi di cui alla Direttiva della Comunità Europea n. 2006/123/CE , cosiddetta “Bolkestein”, approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, con la quale si è inteso facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea.

La direttiva propone la semplificazione delle procedure amministrative, eliminando l'eccesso di burocrazia, nonché l'eliminazione di autorizzazioni definite “discriminatorie”. In attuazione della medesima, la legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'articolo 9 comma 4 ha modificato l'art. 19 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specificando che nel caso in cui la dichiarazione di inizio di attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni, di servizi e di prestazioni di servizi, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

Inoltre con la modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/90 l'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 o della presentazione della dichiarazione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, adotta motivati provvedimenti di

divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine di trenta giorni.

A seguito di tali modifiche, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2009 (n. mecc. 2009 08018/016) sono stati individuati i procedimenti per i quali è venuta meno l'esigenza di procedere all' emissione e consegna di apposito titolo autorizzativo, con conseguente applicazione del regime semplificato.

Il nuovo testo regolamentare, conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione, ha recepito che l'atto di autorizzazione è sostituito da una dichiarazione dell'interessato, corredata anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e attestazioni richieste dalla norma vigente.

Inoltre è prevista una calendarizzazione delle richieste provenienti dagli operatori con maggiore frequenza, allo scopo di fornire a questi ultimi ed agli uffici preposti un ordine organizzativo che consenta di programmare con anticipo le attività oggetto di autorizzazione (aperture straordinarie di mercati cittadini, aggiornamento delle graduatorie dei mercati, concessioni di miglitoria del posteggio).

Il regolamento modificato, in considerazione dell'esigenza di garantire certezza nel funzionamento dei mercati e nell'offerta merceologica dei prodotti, limita il ricevimento delle domande di cambio settore alle sole aree mercatali non ancora riqualificate, fermo restando l'onere, prima di effettuare il cambio di settore, di procedere alla verifica circa la disponibilità , nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologia di interesse del richiedente. Verranno effettuati dei controlli sulla posizione debitoria degli operatori commerciali nei confronti della Città, all'atto della presentazione delle istanze dei medesimi, allo scopo di delineare un quadro completo della situazione dei pagamenti in capo al soggetto interessato.

Infine, in merito alla gestione degli impianti energetici ed idrici nelle aree mercatali, si richiama la procedura ad evidenza pubblica, già oggetto di precedenti provvedimenti deliberativi, con la quale la contabilizzazione delle utenze può essere affidata a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro.

Il testo del regolamento è stato redatto, previa valutazione delle osservazioni pervenute dalla Commissione Consultiva Tecnica, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina sulle aree mercatali.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^a Commissione del 25 gennaio 2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica.

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere parere favorevole in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009 08993/016 del 10 dicembre 2009 ad oggetto:” Commercio su area pubblica - Modifiche ed integrazioni al Regolamento – Approvazione.”
